

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	48
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-02740 Ruggia: Sul mancato pagamento del « compenso forfetario di impiego » ai marinai che hanno svolto attività di servizio prolungata oltre il normale orario di lavoro	48
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	53
5-02741 Di Stanislao: sulla notizia di un accordo segreto tra Italia e Usa in materia di difesa nucleare	49
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	55
COMITATO RISTRETTO	
Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza. C. 864 Vannucci, C. 3244 Bocchino, C. 3254 Di Pietro e C. 3269-ter Cicu	49
ALLEGATO 3 (Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base) ...	57
SEDE LEGISLATIVA	
Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza. C. 864 Vannucci, C. 3244 Bocchino, C. 3254 Di Pietro e C. 3269-ter Cicu (Seguito della discussione e rinvio – Adozione del testo base)	49

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 14 aprile 2010.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 14 aprile 2010 — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.40.

5-02740 Ruggia: Sul mancato pagamento del « compenso forfetario di impiego » ai marinai che hanno

svolto attività di servizio prolungata oltre il normale orario di lavoro.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso.

Ludovico VICO (PD), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Ludovico VICO (PD), replicando, osserva, in primo luogo, che nella risposta

fornita dal rappresentante del Governo non si dà conto del numero di marinai – secondo i mezzi di informazione e i CO-CER, pari ad alcune migliaia – che avrebbero svolto attività di servizio prolungata oltre il normale orario di lavoro per l'ultimo quadrimestre dell'anno 2009 senza ricevere il cosiddetto compenso forfetario di impiego. In secondo luogo, prende atto, con soddisfazione, della smentita, da parte del sottosegretario Cossiga, di quanto riportato da alcune notizie stampa circa la richiesta che sarebbe stata avanzata ad alcuni militari di restituzione dei compensi già percepiti a titolo di compenso forfetario. Infine lamenta il fatto che il Governo, nella sua risposta, non abbia chiarito come gli impegni della portaerei Cavour incideranno sull'esercizio finanziario 2010. Riguardo a tale esercizio finanziario, inoltre, sottolinea l'evidente contraddizione tra quanto dichiarato dal Ministro della difesa all'atto della presentazione del bilancio 2010 in merito al fatto che i tagli che saranno apportati eviteranno riduzioni della capacità operativa e la presente risposta del Governo, secondo cui il maggior impegno profuso nell'anno 2009 da marinai impiegati proprio nello svolgimento di attività operative sarà oggetto di recupero compensativo, qualora non remunerato per insufficienza di risorse. A suo avviso, infatti, si tratta della peggiore risposta che il Governo potesse fornire.

5-02741 Di Stanislao: Sulla notizia di un accordo segreto tra Italia e Usa in materia di difesa nucleare.

Augusto DI STANISLAO (IdV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Augusto DI STANISLAO (IdV), replicando, pur dichiarandosi parzialmente soddisfatto della risposta del Governo, evidenzia come da essa non risulti possibile sapere se nelle basi italiane, quali Aviano,

Ghedi, Vicenza, eccetera, siano ancora presenti testate atomiche. Più in generale, ritiene comunque che il Governo dovrebbe chiarire se, alla luce dell'evoluzione dello scenario internazionale e dei progressi tecnologici, abbia ancora un senso mantenere sul territorio nazionale simili armamenti, atteso che essi potrebbero essere installati con la stessa efficacia direttamente sul territorio statunitense.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.55.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 14 aprile 2010.

Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.

C. 864 Vannucci, C. 3244 Bocchino, C. 3254 Di Pietro e C. 3269-ter Cicu.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.05 alle 15.35.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 14 aprile 2010. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 15.35.

Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza.

C. 864 Vannucci, C. 3244 Bocchino, C. 3254 Di Pietro e C. 3269-ter Cicu.

(Seguito della discussione e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue la discussione dei provvedimenti in titolo, rinviata nella seduta del 13 aprile 2010.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del regolamento, la pubblicità della seduta odierna sarà assicurata, oltre che con resoconto stenografico, anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Avverte che il Comitato ristretto, testé riunitosi, ha elaborato un testo unificato delle proposte di legge in discussione che riproduce le proposte di legge identiche Bocchino e Cicu con alcune modificazioni relative alla durata dell'incarico del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza e alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Per quanto riguarda il primo aspetto, è stato previsto che la durata del mandato del Comandante generale sia pari a due anni, in luogo della durata massima di due anni previsto, invece, dalle citate proposte di legge. Per quanto riguarda il secondo aspetto, invece, è stato previsto che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Antonio RUGGHIA (PD) osserva che il termine pari a due anni, potrebbe andar bene ove fosse aggiunta la medesima disposizione di cui all'articolo 37, comma 5, della legge n. 490 del 1997, che prevede che i Vertici delle Forze armate, qualora raggiungano i limiti di età durante il mandato, sono richiamati d'autorità fino al termine del mandato medesimo. In caso contrario, a suo avviso, il rischio che si correrebbe sarebbe quello di affidare mandati eccessivamente brevi a coloro che assumono l'incarico di Comandante generale in prossimità dei limiti di età. In questo modo, quindi, non si riuscirebbe a realizzare l'obiettivo indicato in seno al Comitato ristretto di assicurare la funzione di governo per almeno due anni.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, ritiene che questi aspetti potranno

essere affrontati, nel prosieguo della discussione, dopo l'adozione del testo base da parte della Commissione.

Pier Fausto RECCHIA (PD) fa presente che il testo unificato testé presentato diverge da quello elaborato dal Comitato ristretto nella riunione di ieri che prevedeva che il Comandante generale venisse nominato per un periodo non superiore a due anni e il Vice Comandante per un periodo non inferiore a un anno. Ricorda che la discussione sul testo è stata poi riaperta, sempre nell'ambito del Comitato ristretto, perché era emersa l'esigenza di assicurare la pienezza del comando attraverso la previsione di una durata dell'incarico in ogni caso non inferiore a due anni. Con il citato testo unificato si consente, invece, che il Comandante generale possa essere nominato, anche per periodi brevissimi, contraddicendo in tal modo le preoccupazioni che erano state rappresentate nell'ambito del Comitato ristretto. Pertanto, pur manifestando la disponibilità da parte del proprio gruppo ad accogliere l'invito della Presidenza alla previsione di un mandato pari a due anni, rinnovabili, perché in questo modo si eviterebbe la possibilità di mandati di durata superiore ad un termine definito, al tempo stesso ritiene che il predetto testo unificato, peraltro in deroga al decreto legislativo n. 490 del 1997, non recepisca la principale preoccupazione emersa nella riunione di ieri del Comitato ristretto, ossia quella di evitare mandati di durata inferiore ad un tempo determinato.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, nell'evidenziare la necessità di procedere speditamente, ritiene che si debba procedere all'adozione del testo unificato testé presentato, fermo restando che le preoccupazioni manifestate potranno essere espresse non solo nel prosieguo della discussione, ma anche attraverso la presentazione di appositi emendamenti. Sottolinea, peraltro, come non risulti all'atto pratico che il Presidente della Repubblica e il Governo, di qualunque colore esso sia, nominino un Comandante generale in

prossimità del suo pensionamento. Ribadisce, poi, che si avrà tutto il tempo per affrontare tale tematica in sede di esame degli emendamenti, dopo che le Commissioni competenti avranno espresso i propri pareri, in modo da poter svolgere i necessari approfondimenti.

Pier Fausto RECCHIA (PD) sottolinea che, a questo punto, il giudizio del suo gruppo sul testo unificato presentato è diverso da quello che era stato manifestato nella seduta di ieri, e che ciò comporterà quanto meno l'astensione del gruppo stesso. Ciò premesso, nel replicare alle osservazioni del relatore, evidenzia come il legislatore, nella redazione dei testi normativi, non possa affidarsi unicamente al buon senso del Governo ai fini dell'applicazione delle norme, ma debba anche prevedere precisi vincoli.

Giacomo CHIAPPORI (LNP), pur ritenendo condivisibile l'esigenza di votare il testo unificato testé presentato, al fine di assicurare un andamento celere ai lavori, chiede comunque chiarimenti in ordine al cambio di orientamento che si è verificato tra la prima e la seconda riunione del Comitato ristretto, posto che si è passati dalla previsione di una durata del mandato non inferiore a due anni, a quella di un mandato pari a due anni.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, sottolinea come oggi si sia nuovamente riunito il Comitato ristretto proprio al fine di elaborare una nuova proposta di testo unificato da sottoporre all'esame della Commissione nella seduta odierna.

Francesco BOSI (UdC), pur accettando la metodologia seguita dal Presidente di adottare immediatamente un testo unificato al quale potrà seguire la presentazione di emendamenti, esprime tuttavia forti perplessità sulla formulazione del citato testo che individua in due anni la durata del mandato del Comandante generale, salvo il raggiungimento dei limiti di età. Nel ricordare, infatti, a tale riguardo che quasi tutti i Capi di Stato Maggiore di

Forza armata sono stati nominati pochissimo tempo prima del raggiungimento del limite di età, ma con la garanzia di concludere i due anni del mandato, sottolinea come questa garanzia dovrebbe esserci, a maggior ragione, anche per la guardia di finanza che è un Corpo tecnico molto complesso.

Antonio RUGGHIA (PD) ribadisce che il proprio gruppo ha espresso voto favorevole sulla proposta di testo unificato elaborata dal Comitato ristretto nella seduta di ieri e si è astenuto su quella elaborata nella riunione odierna del Comitato stesso. Sottolinea comunque come il tema posto dal suo gruppo sia quello di garantire la funzione di governo del Corpo a prescindere dal raggiungimento del limite di età da parte del Comandante generale, perché altrimenti si creerebbe un meccanismo di moltiplicazione degli incarichi che non ritiene condivisibile. In conclusione, fa presente che la disponibilità del suo gruppo a raggiungere un'intesa in sede legislativa è legata proprio alla soluzione di questo aspetto, in quanto, in caso contrario, non ci sarebbero le condizioni per poter proseguire.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, pur condividendo le osservazioni del deputato Ruggia, ritiene comunque necessario procedere all'adozione del testo unificato. Si riserva, comunque, di formulare ulteriori approfondimenti ai fini dell'espressione del proprio parere, in qualità di relatore, sugli emendamenti che saranno presentati.

Augusto DI STANISLAO (IdV), nel sottolineare di essersi astenuto sulla proposta di testo base che era stata formulata nel Comitato ristretto di ieri e, invece, di aver espresso un voto contrario sulla proposta formulata nella riunione odierna del Comitato ristretto, prende atto della decisione del Presidente di porre in votazione immediatamente il testo elaborato e di procedere, successivamente, alla discussione degli emendamenti. Ritiene, tuttavia, che sarebbe risultato preferibile giungere

alla formulazione di un testo unificato unanimemente condiviso prima di passare alla fase emendativa.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di adottare come testo base, per il seguito della discussione, il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto (*vedi allegato 3*).

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, nel dichiarare conclusa la discussione sulle linee generali, sulla base degli orientamenti dei rappresentanti dei gruppi, fissa il termine per la presentazione degli

emendamenti al testo unificato per le ore 12 di lunedì 19 aprile 2010, avvertendo che le proposte emendative presentate saranno immediatamente trasmesse alle Commissioni competenti per il parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-02740 Ruggia: Sul mancato pagamento del « compenso forfetario di impiego » ai marinai che hanno svolto attività di servizio prolungata oltre il normale orario di lavoro.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ai sensi delle vigenti disposizioni, il compenso forfetario di impiego (CFI) è finalizzato a remunerare esclusivamente l'impegno del personale non dirigenziale (da militare di truppa a tenente colonnello) in esercitazioni e operazioni militari prolungate e continuative.

In merito al *quantum* spettante, si precisa che l'importo giornaliero si differenzia in funzione del grado del militare e del giorno della settimana di attività, con una precisa distinzione in termini finanziari tra i giorni feriali, il sabato ed i festivi.

L'introduzione di una speciale indennità finalizzata a compensare l'attività di servizio in navigazione – quando le attività si susseguono senza interruzioni, imponendo al personale vincoli e limiti che rendono problematica l'applicazione delle disposizioni sull'orario di servizio e sullo straordinario ad esso connesso – è stato un obiettivo che la Marina ha fortemente perseguito negli anni.

Nel 2001, la necessità di una speciale indennità è stata concettualmente recepita e, successivamente, consolidata con il provvedimento di concertazione del 2002 (decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002) che ha previsto il compenso forfetario di impiego, ai sensi della legge istitutiva n. 86/2001, per remunerare esclusivamente le esercitazioni/operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno 48 ore.

La norma istitutiva all'articolo 3, comma 4, della legge citata prevede che

« Il personale può essere impegnato nelle attività di cui al comma 1 fino ad un massimo di centoventi giorni l'anno e per non più di dodici ore giornaliere, salvo il verificarsi di comprovate ed inderogabili esigenze di carattere operativo. Durante lo svolgimento delle predette attività devono essere garantiti al personale il recupero delle energie psicofisiche e comunque la fruizione di adeguati turni di riposo ». L'attività a bordo, in navigazione, è organizzata su squadre e prevede che nell'ambito delle 24 ore siano comunque garantiti turni di riposo dedicati al recupero delle energie psicofisiche.

Il comma 5, del citato articolo 3, recita che il compenso forfetario di impiego è da intendersi quale « indennità sostitutiva per il compenso per il lavoro straordinario e del recupero compensativo ... omissis ... da attribuire « nell'ambito delle risorse ad essa assegnate ... ».

Annualmente, in base alle esigenze rappresentate, lo Stato Maggiore della Difesa provvede a ripartire tra le Forze armate le risorse rese disponibili sul capitolo dalla legge di Bilancio.

Anche se l'attribuzione delle risorse condiziona sia la fase di pianificazione e di programmazione delle attività, sia quella di esecuzione delle operazioni/esercitazioni, va sottolineato che il compenso forfetario di impiego è solo uno degli strumenti che possono essere utilizzati per compensare l'impegno profuso dal personale per le attività operative e addestrative. Infatti, alla remunerazione, in senso lato, delle eccedenze orarie maturate rispetto al normale orario di lavoro, con-

corre, a pieno titolo, anche l'istituto dello straordinario, sia esso in forma remunerativa che con recupero compensativo. Tale compenso è l'unico che può essere corrisposto al personale dirigenziale, al quale non compete l'attribuzione del CFI.

Di fatto, le richiamate potenzialità remunerative si sono attenuate negli anni, in quanto l'ammontare delle risorse finanziarie complessivamente disponibili per l'esigenza è stato oggetto di una costante riduzione, a fronte, per lo meno riguardo allo straordinario, di un incremento delle retribuzioni orarie, che ha determinato una contrazione dell'entità del monte ore che è possibile corrispondere.

In tale quadro, le attività operative che la Marina è stata chiamata a svolgere lo scorso anno, hanno richiesto un impegno di uomini e mezzi superiore a quanto inizialmente programmato e remunerabile con le risorse finanziarie destinate ai compenso forfetario di impiego e allo straordinario, con conseguente necessità di far ricorso, parzialmente, anche al recupero compensativo. Mi riferisco, ad esempio, ad una più impegnativa e prolungata attività in mare — svolta anche in risposta alle organizzazioni internazionali e in particolare alla NATO — diversa da quella compresa nelle missioni internazionali.

Per quanto concerne l'esercizio finanziario 2009, si fa presente che tale situazione non è assolutamente riconducibile all'operazione di soccorso ai terremotati di Haiti (White Crane) che riguarda l'esercizio finanziario 2010, atteso che la stessa ha avuto inizio il 20 gennaio dell'anno in corso.

Con riferimento all'attività di antipirateria nel Golfo di Aden, si precisa che le relative risorse finanziarie sono espressamente assegnate, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, dalle disposizioni legislative di proroga delle missioni internazionali, approvate nel corso dello scorso anno.

Circa la presunta richiesta di restituzione dei compensi già percepiti a titolo di compenso forfetario di impiego, si rappresenta la totale non veridicità dell'assunto.

Fermo restando che sono all'esame tutte le possibili soluzioni che tengano conto, prioritariamente, delle esigenze del personale, si sottolinea che il maggiore impegno profuso nel 2009, qualora non completamente remunerato per insufficienza di risorse o con il ricorso all'istituto dello straordinario, sarà oggetto di recupero compensativo.

Tale situazione ha interessato solo le Unità navali ed il personale dipendente dalla Squadra Navale.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-02741 Di Stanislao: Sulla notizia di un accordo segreto tra Italia e Usa in materia di difesa nucleare.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il nuovo corso intrapreso dalla nuova amministrazione americana, nonché la recente firma del richiamato accordo START 2 con la Russia mirante ad una riduzione e limitazione delle armi strategiche, hanno tracciato le linee di una ampia strategia per giungere ad un mondo privo di armi nucleari.

Anche l'Italia è da tempo impegnata per la promozione di tutte le misure di non proliferazione e di disarmo nucleare. Il nostro Paese, infatti, sostiene con convinzione i meccanismi e i principi del richiamato Trattato di non-proliferazione-TNP, al quale ha aderito circa trent'anni fa.

Il TNP rappresenta anche per l'Alleanza Atlantica un riferimento importante nell'ambito della politica per la non-proliferazione e per il disarmo nucleare, di fatto attuata a partire dal 1991.

Le dotazioni nucleari, secondo il Concetto Strategico approvato dall'Alleanza Atlantica, a Washington dai Capi di Stato e di Governo nel 1999, il quale definisce esclusivamente « politico » lo strumento nucleare degli Alleati in Europa, svolgono un ruolo fondamentale per preservare la pace e prevenire ogni forma di coercizione.

Tali principi – si rammenta – sono stati sostanzialmente ribaditi prima con il Comprehensive Political Guidance del 2006 e successivamente nella Dichiarazione sulla Sicurezza Alleata di Strasburgo – Kehl del 4 aprile 2009 che, alla luce dei profondi mutamenti dello scenario di sicurezza globale dell'ultimo decennio, avvia la fase di revisione del Concetto Strategico volto a definire ragion d'essere, obiettivi,

priorità e grand strategy della NATO nei prossimi anni e nel cui ambito sarà condotta la verifica di ruolo e valori fin qui assegnati alle armi nucleari.

In merito alla presenza di armi nucleari sul territorio nazionale e alla necessaria sicurezza giova richiamare, per coerenza, la stessa linea e alcuni concetti che i diversi Governi in carica hanno espresso su tale delicata e complessa materia nell'ambito delle risposte fornite a precedenti analoghe interrogazioni svolte nell'arco della XIV e della XV Legislatura.

In primo luogo, a suo tempo, fu smentita l'esistenza di un accordo segreto Italia-USA denominato Stone axe.

Va posto, altresì, in evidenza come l'Alleanza, nel mantenere un atteggiamento assolutamente trasparente sulla propria strategia nucleare e sulla natura del proprio dispositivo in Europa, non possa però agire a discapito della sicurezza di questo dispositivo e della riservatezza, che è indispensabile assicurare in questa materia per quanto concerne i siti, la loro dislocazione in Europa ed i quantitativi di armamento in essi contenuti.

Una riservatezza che non può essere violata unilateralmente da un singolo Paese dell'Alleanza, perché la deterrenza nucleare è un bene ed un onere collettivo che lega collegialmente tutti i Paesi alleati.

La tipologia e la qualità delle informazioni rilasciabili sugli armamenti nucleari è quindi una decisione politica collettiva ed unanime degli alleati cui nessun Paese può sottrarsi, pena la violazione del patto

di alleanza liberamente sottoscritto e del vincolo di riservatezza che ne discende in alcune materie.

Tuttavia, le dotazioni nucleari dell'Alleanza basate a terra in Europa sono, in quantitativi molto limitati, conservati in un numero ridotto di siti, in condizioni di massima sicurezza, senza alcuna possibilità che esse possano essere utilizzate accidentalmente o per errore.

È ovviamente compito dei Governi nazionali garantire la sicurezza e l'incolumità dei propri cittadini, anche prevedendo le necessarie modalità e procedure.

Questi principi hanno guidato e guidano i Paesi europei, compresa l'Italia, nel determinare i criteri di monitoraggio delle condizioni di sicurezza.

Vorrei infine evidenziare come il concetto di « sicurezza nucleare » abbia oggi assunto un dimensione più ampia in quanto riferito al rischio che un'organizzazione terroristica possa venire in possesso di materiale fissile. E in questo senso l'accordo raggiunto ieri fra i 47 partecipanti al Summit di Washington, e fra questi l'Italia, rappresenta un passo di fondamentale importanza.

ALLEGATO 3

Norme in materia di nomina del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza. (C. 864 Vannucci, C. 3244 Bocchino, C. 3254 Di Pietro e C. 3269-ter Cicu)

**TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO
RISTRETTO ADOTTATO COME TESTO BASE**

ART. 1.

1. Alla legge 23 aprile 1959, n. 189, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il Comandante generale della Guardia di finanza è scelto fra i generali di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo del medesimo Corpo o dell'Esercito ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa »;

2) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Il mandato del Comandante generale, salvo che nel frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per raggiungimento dei limiti di età o per altra causa prevista dalla legge, ha una durata pari a due anni ed è rinnovabile con provvedimento da emanare secondo la procedura di cui al primo comma. Al termine del mandato è disposto il collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 6, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni »;

b) il secondo comma dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« Per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con il Ministero della difesa è assegnato al Comando generale, dal Capo di stato maggiore della difesa, un generale di divisione in servizio permanente dell'Esercito. Per finalità di collegamento con il Comando generale è assegnato al Ministero della difesa un generale di divisione in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza ».

2. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nell'espletamento delle attività di concorso alle operazioni militari in caso di guerra e alle missioni militari all'estero, il Corpo dipende funzionalmente dal Ministro della difesa ».

3. Al comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole: « più anziano in ruolo » sono inserite le seguenti: « ovvero il parigrado che lo segue in ordine di anzianità se il primo ricopre la carica di Comandante generale »;

b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) rimane in carica per un periodo massimo di un anno, salvo che nel

frattempo debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa prevista dalla legge ».

4. Le disposizioni del quarto comma dell'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189, e del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come rispettivamente introdotto e modificato dal comma 1, lettera *a*), numero 2), e dal comma 3 del presente articolo, acquistano efficacia dalla data di assunzione della carica del Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, nominato secondo le procedure stabilite dal primo comma del citato articolo 4 della legge

n. 189 del 1959, come sostituito dal comma 1, lettera *a*), numero 1), del presente articolo. A decorrere dalla medesima data cessano di produrre effetti le disposizioni dell'articolo 9 della legge 25 maggio 1989, n. 190.

ART. 2.

1. Fermo restando quando previsto dall'articolo 1, comma 4, la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.